



COMUNE DI TAGLIO DI PO

(PROVINCIA DI ROVIGO)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

COMUNE DI TAGLIO DI PO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 26.03.1999
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 21.04.2008)

INDICE

PARTE I

• PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - oggetto del regolamento
- Art. 2 - concessioni/autorizzazioni
- Art. 3 - procedimento per il rilascio degli atti di concessioni e di autorizzazione
- Art. 4 - attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 5 - termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 6 - istruttoria
- Art. 7 - conclusione del procedimento
- Art. 8 - rilascio della concessione/autorizzazione
- Art. 9 - contenuto del provvedimento di concessione /autorizzazione
- Art. 10 - principali obblighi del concessionario
- Art. 11 - revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia
- Art. 12 - decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 13 - subentro nella concessione/autorizzazione
- Art. 14 - rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 15 - occupazione d'urgenza

PARTE II

• DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 16 - oggetto del canone
- Art. 17 - soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 18 - tipologia delle occupazioni
- Art. 19 - passi carrai
- Art. 20 - criteri per la determinazione del canone
- Art. 21 - classificazione degli spazi e delle aree pubbliche
- Art. 22 - valutazione economica delle attività
- Art. 23 - esenzioni
- Art. 24 - durata dell'occupazione
- Art. 25 - entità dell'occupazione
- Art. 26 - tariffa base
- Art. 27 - criteri particolari di determinazione del canone - occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
- Art. 28 - determinazione del canone
- Art. 29 - modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 30 - riscossione coattiva
- Art. 31 - compensazione
- Art. 32 - maggiorazioni, sanzioni, interessi e rimborsi
- Art. 33 - funzionario responsabile
- Art. 34 - entrata in vigore del presente regolamento

ALLEGATO

- 1 – classificazione per categoria degli spazi e delle aree pubbliche
-

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 - oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997 di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149°, della Legge n° 662 del 23.12.1996, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A)** il procedimento amministrativo i rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
- I.** occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati;
 - II.** occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - III.** occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi e privati con conduttore, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B)** le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C)** i criteri di determinazione del canone;
- D)** le agevolazioni speciali;
- E)** le modalità e termini per il pagamento del canone;
- F)** l'accertamento e sanzioni;
- G)** la disciplina transitoria.

Art. 2 - concessioni/autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3 - procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge n° 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta al Comune, il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n° 241 del 7.8.1990 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di all'art. 16 del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972 e successive modificazioni - tabella all. B (amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni, loro consorzi ed associazioni, comunità montane) deve contenere, a pena di improcedibilità:

- A)** i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
- B)** l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- C)** l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- D)** l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- E)** la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

F) l'impegno del richiedente di conoscere e di sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria e gli eventuali depositi cauzionali che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione; le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dal D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo il Comune ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve procedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, salvo termini diversi imposti dalla normativa urbanistica.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 - istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo fax.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata o fax. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta o fax di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti del Comune ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7 - conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al funzionario per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al funzionario per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1°, del Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997.

Art. 8 - rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal funzionario del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previa apposizione della marca da bollo secondo l'importo vigente.

Art. 9 - contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o della spazio pubblico:

A) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;

B) la durata dell'occupazione e del suolo specifico cui la stessa è destinata;

C) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10 - principali obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area, a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distribuzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione al Comune che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Altri obblighi puntuali che il funzionario del servizio potrà stabilire nell'atto di concessione per particolari situazioni.

Art. 11 - revoca e modifica della concessione/autorizzazione - rinuncia

1. Il comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta al Comune. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia di rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione salvo le occupazioni permanenti.

Art. 12 - decadenza della concessione/autorizzazione

1. La decadenza della concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

A) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);

B) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, etc...);

C) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13 - subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione /autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo al Comune apposita domanda con le medesime modalità e con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'immobile e/o comunque il presupposto dell'occupazione.

Art. 14 - rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento, almeno un mese prima della scadenza.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale degli art. 5, 6, 7 del regolamento.

Art. 15 - occupazione d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, via telefax, telegramma o e-mail, all'indirizzo del responsabile dell'istruttoria competente per la specifica occupazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni, verificate dagli uffici comunali, che hanno determinato l'occupazione d'urgenza, danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del presente regolamento per le occupazioni abusive. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 16 - oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e comunque sul suolo demaniale o sul patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1°, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

A) le occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo stato, le regioni, le province, i comuni ed i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge n° 222 del 20.05.1985 (attività di religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana);

B) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità di lucro;

C) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

Art. 17 - soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 18 - tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno. Le occupazioni permanenti possono essere autorizzate fino ad un massimo di nove anni.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee e si presumono iniziate dal 30° giorno antecedente la data di accertamento, sempreché non sia stata determinata la data esatta dell'occupazione.

Art. 19 - passi carrai

1. Ai fini dell'assoggettamento al pagamento del canone, sono considerati passi carrai così come sono definiti dall'art. 22 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).

2. La superficie da assoggettare a canone, su richiesta degli interessati, si determina moltiplicando la larghezza del passo, che non può essere superiore a 10 m - espressa in metri lineari e arrotondata per eccesso o per

difetto a seconda che la frazione sia superiore o inferiore ai 50 cm - per la profondità di un metro lineare "convenzionale". Con la stessa domanda presentata per ottenere la concessione e sulla quale dovrà esprimere il proprio parere favorevole l'Ufficio di Polizia Municipale, deve essere chiesta l'apposizione del cartello segnaletico "divieto di sosta" necessario per consentire la rimozione del veicolo in sosta davanti l'accesso. In presenza di passo carraio promiscuo il relativo canone sarà ripartito in parti uguali al numero dei beneficiari. La richiesta dovrà essere fatta da un solo beneficiario che si farà carico anche del pagamento globale del canone. Nell'importo del canone è compreso il costo del cartello segnaletico "divieto di sosta" che sarà fornito dal comune rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 120 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495/1992 e sul quale dovrà essere indicato l'ente proprietario della strada, il numero e l'anno di rilascio.

Art. 20 - criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- A) classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche in relazione alla loro importanza secondo i criteri individuali al successivo art. 21;
- B) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione, secondo i criteri indicati dal successivo art. 22;
- C) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati dal successivo art. 24;
- D) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo art. 25;
- E) tariffa base determinata ai sensi del successivo art. 26.

Art. 21 - classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Gli spazi, le strade e le aree pubbliche del comune sono classificate in due categorie, come da allegato 1) (parere della commissione edilizia) al presente regolamento, in base alla loro importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare, fermo restando che per vie di 1^a categoria si intendono quelle del capoluogo di 2^a categoria le vie delle frazioni.

2. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi occupati:

CATEGORIA	COEFFICIENTE IMPORTANZA
A	100%
B	50%

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Art. 22 - valutazione economica delle attività*

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

N°	DESCRIZIONE ATTIVITA' OD OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
1	Commercio ambulante posto fisso e produttori agricoli	0,55
2	Commercio ambulante senza posto fisso produttori agricoli	0,55
3	Commercio in fiere, ricorrenze, festività	0,80
4	Pubblico esercizio, attività commerciali	1,00
5	Chioschi ed edicole	1,00
6	Circhi, luna park e spettacoli viaggianti	0,60
7	Attività edilizia, altre attività di manutenzione ricorrenti o di durata non inferiore ad un mese	0,58
8	Reti tecnologiche	0,10
9	Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, ecc...	0,10
10	Passi carrai solo su richiesta	0,50
11	Occupazioni permanenti	1,00

- I coefficienti di cui sopra sono ridotti di 1/3 per le occupazioni di soprasuolo e sottosuolo.
- I coefficienti di cui sopra sono ridotti del 50% per le occupazioni temporanee, esclusi i mercati, di durata superiore a 14 giorni.
- I coefficienti di cui sopra sono ridotti del 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o ricorrenti.

* tabella così modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 26.05.2010

Art. 23 - esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- A)** le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- B)** le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili;
- C)** le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza; le aste delle bandiere;
- D)** le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- E)** le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, al termine della concessione medesima, al comune o alla provincia;
- F)** le occupazioni di aree cimiteriali;
- G)** gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- H)** occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- I)** occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana;
- J)** mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- K)** commercio su aree pubbliche (L.112/91) esercitato in forma itinerante, per soste fino ad un'ora;
- L)** occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 4 ore;
- M)** occupazioni con piante ornamentali in occasione di festività civili, religiose, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano poste in contenitori facilmente movibili, limitatamente alla durata delle medesime;
- N)** occupazioni per l'effettuazione di traslochi per la durata non superiore alle 8 ore;
- O)** occupazioni per attività di manutenzione del verde, per una durata non superiore alle 8 ore.

Art. 24 - durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è calcolata:

- A)** per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione;
- B)** per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni in cui si protrae l'occupazione, ovvero alle ore. Per il mercato settimanale si considerano in ogni caso 48 giornate di occupazione per 7 ore;

Art. 25 - entità dell'occupazione

1. L'entità dell'occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 22 è espressa e determinata in metri quadrati ovvero in metri lineari per reti tecnologiche;

2. L'entità dell'occupazione, calcolata con arrotondamento all'unità superiore, è rilevata come segue:

- A)** per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
- B)** per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
- C)** per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall'ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

3. Per le occupazioni di cui al punto 6 dell'art.22 realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;

Art. 26 - tariffa base

1. La Giunta Comunale delibera entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale la tariffa base giornaliera per le occupazioni temporanee e la tariffa base annuale per le occupazioni permanenti per l'applicazione del canone che decorre dal 1° Gennaio dell'anno a cui si riferisce il bilancio di previsione stesso.

Art. 27 - criteri particolari di determinazione del canone - occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa è pari a € 0,93 a utenza. Tale importo è annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,00. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1°, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 28 - determinazione del canone

1. La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

CODICE	FATTORE	ARTICOLO
T	Tariffa base a superficie	26
C	Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	21
V	Valutazione economica dell'attività	22
D	Durata dell'occupazione	24
S	Superficie occupata in metri quadrati	25

il canone viene quindi determinato secondo la seguente formula:

$$\text{CANONE} = T \times C \times V \times D \times S$$

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1°, per le occupazioni di cui all'art. 27 il canone è determinato moltiplicando la tariffa di riferimento per il numero di utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto al comune per le occupazioni di cui al precedente articolo, non può essere inferiore a € 516,00.

Art. 29 - modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento va effettuato, per il primo anno solare, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante versamento:

A) diretto alla tesoreria del comune;

B) su conto corrente postale intestato al comune;

C) per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5°, lettera b), del Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997.

2. Per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno, ovvero entro la fine del mese successivo a quello entro il quale deve essere deliberato il bilancio di previsione. Se l'importo da versare è maggiore di € 500,00 il pagamento può essere effettuato in due rate di eguale importo. La seconda rata deve essere versata entro il 31 Ottobre di ciascun anno.

3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

Art. 30 - riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante ingiunzione di cui al R.D. n° 639 del 14.04.1910.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1° è svolto dal concessionario.

3. Sono addebitate all'utente le seguenti spese per l'espletamento della procedura coattiva:

A) spese di notifica;

B) spese di riscossione, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, comma 3°, del Decreto Legislativo n° 112 del 13.04.1999;

C) spese per procedure esecutive.

Art. 31 - compensazione

1. Ai sensi della Legge n° 296 del 27.12.2006, art. 1°, comma 167°, i contribuenti possono richiedere con atto scritto e sottoscritto la compensazione limitatamente a debiti e crediti relativi al canone sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 32 - maggiorazioni, sanzioni, interessi e rimborsi

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica una maggiorazione tariffaria pari al 30 % del canone stesso. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione del canone, allegato all'atto di concessione, ovvero dai termini di cui all'art. 27, comma 2°. Se il pagamento è effettuato con ritardo non superiore a 30 giorni la tariffa è maggiorata del 20%.

2. Le occupazioni abusive di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, risultanti dall'atto di accertamento o contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono soggette, ai sensi dell'art. 63, lett. g), del Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997, al pagamento del canone maggiorato del 50%, nonché al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare del canone stesso. Ai fini del calcolo del canone e della relativa sanzione pecuniaria viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni. Si considerano occupazioni abusive permanenti quelle realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.

3. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4° e 5°, del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 e successive modifiche.

4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

5. Per le occupazioni abusive l'atto di accertamento, con allegata la foto digitale dell'occupazione rilevata, che in caso di affidamento ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997 può essere formato anche dal Concessionario, costituisce titolo per la riscossione dell'entrata e della maggiorazione del 50%. L'atto di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo alla data dell'accertamento dell'occupazione. La sanzione amministrativa pecuniaria è irrogata previa redazione di apposito verbale di accertamento o contestazione della violazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'art. 19 del presente regolamento.

7. Nel caso non trovino applicazione le norme del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 e del Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997, per ogni violazione alle norme del presente regolamento si applica una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00.

8. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 1 anno dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 33 - funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' facoltà del funzionario, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

3. In caso di affidamento ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.1997 ogni attività inerente la gestione della riscossione ordinaria e coattiva, nonché l'attività di accertamento, spetta al concessionario per il tramite di un proprio funzionario.

Art. 34 - entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2008 ed annulla e sostituisce ogni altra disciplina in materia.

- FINE REGOLAMENTO -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

• STRADE E PIAZZE DI 1 ° CATEGORIA

PIAZZE: IV Novembre, Venezia, della Repubblica.

VIE: Adige, Alfieri V., Alighieri D., Avogadro (tratto da via Garibaldi G. a via Maestri del Lavoro), Belluno, Benetti A., Berlinguer E., Bernini A., Cieco Grotto, Carducci G., Cavalletto, Cavour, Collodi C., Da Vinci L., D'Acquisto S., D'Annunzio G., degli Alpini, dei Bersaglieri, dei Lagunari, dei Salici, dei Tamerici, del Cimitero, del Lavoro, Deledda G., dell'Artigianato, delle Ginestre, dell'Industria, Donatori di Sangue, Dott. Maddalena, Fermi E., Foscolo U., Fratelli Cervi, Galilei G., Galvani L., Garibaldi G. (tratto dall'argine del Po alla via Statale Romea), Giotto, Girotti A., Gorizia, Gramsci A., Guareschi G., I° Maggio, Kennedy J. F., Lago Maggiore, Lago Trasimeno, Leopardi G., Maestri del Lavoro, Manzoni A., Marconi G., Matteotti G., Mazzini G., Meucci A., Milano, Milite Ignoto, Monte Grappa, Moro A., Nenni P., Pacinotti A., Padova, Padre Tasso A., Pascoli G., Pasubio, Petrarca F., Piave, Pisani V., Po, Polo M., Puccini G., Redipuglia, Roma, Romea, Rossini G., Rovigo, Statale Romea, San Basilio (tratto dall'argine del Po alla S.P. n° 46), San Bellino, San Marco, Saragat G., Stadio, Stella G. B., Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Ungaretti G., Valesella G., Vallina, Vercelli, Verdi G., Verona, Vespucci A., Vicenza, Villaggio Perla 1[^]-2[^]-3[^]-4[^]-5[^]-6[^]-7[^]-8[^]-9[^] Strada, Volta A., XXV Aprile.

BORGH: Girotti, Milani, Zaccaria.

VICOLI: Oroboni, San Francesco.

• STRADE E PIAZZE 2 ° CATEGORIA

PIAZZE: San Luigi, San Rocco.

VIE: Abruzzo, Alessandria, Asti, Avogadro (tratto da via Maestri del Lavoro all'argine del Po), Bacino, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Catania, Cornera, Crepaldi G., del Campo, del Giubileo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Garibaldi G. (tratto ad est della via Statale Romea), Gorgo, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Marchi, Marina, Messina, Molise, Negossa, Nunziatella, Piemonte, Pordenone, Puglia, San Basilio (tratto a sud di via S.P. n° 46), Sardegna, Sicilia, Strada Provinciale, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

INTEGRAZIONE AL:
“REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’ OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE”

ART. 26 DEL REGOLAMENTO – TARIFFA BASE

(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 30 DEL 18.03.2008 – “CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ADEGUAMENTO TARIFFE ANNO D’IMPOSTA 2008”)

• **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. COSAP Permanente
I [^] Categoria€ 21,07 per m ²
II [^] Categoria.....€ 8,43 per m ²
2. Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (con minimo di € 516,46)€ 0,93 per utenza
3. Passi Carrai
I [^] Categoria.....€ 10,54 per m ²
II [^] Categoria.....€ 4,21 per m ²

• **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

I [^] Categoria tariffa giornaliera..... € 0,84 per m ²
II [^] Categoria tariffa giornaliera..... € 0,33 per m ²